

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 marzo 2011 —
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli)

(Causa C-51/10 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Segno esclusivamente costituito da cifre — Domanda di registrazione del segno «1000» come marchio per opuscoli, periodici e giornali — Carattere asseritamente descrittivo di detto segno — Criteri per l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Obbligo per l'UAMI di tenere conto della propria prassi decisionale anteriore*]

(2011/C 139/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentanti: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, causa T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso volto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 agosto 2006, R 447/2006-4, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione dell'esaminatore che rifiuta la registrazione del marchio denominativo «1000», per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41 — Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *L'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal Supremo — Spagna) — Telefónica Móviles
España SA/Administración del Estado, Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones

(Causa C-85/10) ⁽¹⁾

(*Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Autorizzazioni generali e licenze individuali — Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Art. 11, n. 2 — Interpretazione — Normativa nazionale che non prevede una destinazione speciale per una tassa — Aumento della tassa per i sistemi digitali, senza che sia modificata per i sistemi analogici di prima generazione — Compatibilità*)

(2011/C 139/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Telefónica Móviles España SA

Convenute: Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 11, n. 2, del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15) — Tasse e diritti applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Imposizione di oneri pecuniari al di là di quanto autorizzato dalla direttiva e con una finalità non prevista da quest'ultima — Penalizzazione delle tecnologie più avanzate rispetto a quelle obsolete

Dispositivo

I requisiti, di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, secondo cui i diritti imposti agli operatori di servizi di telecomunicazione per l'uso di risorse rare devono perseguire lo scopo di assicurare un impiego ottimale di tali risorse e tenere conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che preveda l'imposizione di diritti agli operatori di servizi di telecomunicazione titolari di licenze individuali per l'uso di frequenze radio, senza

prescrivere una destinazione specifica degli introiti ottenuti mediante tali diritti, e che aumenti in modo significativo l'importo dei medesimi per una determinata tecnologia senza modificarlo per un'altra.

(¹) GU C 134 del 22.5.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

(Causa C-95/10) (¹)

(Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Art. 47, n. 2 — Effetto diretto — Applicabilità ai servizi che ricadono nell'allegato II B della direttiva)

(2011/C 139/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Strong Segurança SA

Convenuti: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 21, 23, 35, n. 4, e 47, n. 2, e dell'allegato II B della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Capacità economico finanziaria degli offerenti — Possibilità per un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti — Effetto diretto di una direttiva trasposta tardivamente

Dispositivo

Dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non discende l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare l'art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all'allegato II B della direttiva medesima. Tuttavia, tale direttiva non impedisce che gli Stati membri e, eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano tale applicazione, rispettivamente, nella loro normativa e nei documenti relativi all'appalto.

(¹) GU C 113 del 1.5.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)/Ypourgos Emporikis Naftilias

(Cause riunite C-128/10 e C-129/10) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Artt. 1 e 4 — Previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio — Controllo delle condizioni di sicurezza delle navi — Mantenimento dell'ordine nei porti — Obblighi di servizio pubblico — Mancanza di criteri precisi e noti in anticipo]

(2011/C 139/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)

Convenuta: Ypourgos Emporikis Naftilias

Con l'intervento di: Koinopraxia Epibatikon Ochimataggon Ploion Kavalas — Thasou (C 128/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Normativa nazionale che impone una previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio — Sistema che consente di controllare la possibilità di effettuare i collegamenti marittimi in condizioni di sicurezza delle navi e di mantenimento dell'ordine nei porti — Insussistenza di criteri precisi e predeterminati

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce un regime di previa autorizzazione per i servizi di cabotaggio marittimo che prevede l'adozione di decisioni amministrative che impongono il rispetto di talune fasce orarie per ragioni collegate, da un lato, alla sicurezza delle navi e all'ordine nei porti e, dall'altro, a obblighi di servizio pubblico, purché siffatto regime sia fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in particolare nel caso in cui numerosi armatori intendano entrare contemporaneamente nello stesso porto. Per quanto riguarda decisioni amministrative che impongono obblighi di servizio pubblico, è inoltre necessario poter